

CAMERA DEI DEPUTATI N. 391

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione nella passata legislatura di varie proposte di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche ha allarmato non poco i sostenitori ad oltranza del principio che l'unità nazionale è legata all'uso esclusivo della lingua di Dante, per cui ogni accenno di protezione legislativa di altre espressioni linguistiche esistenti entro i confini della Repubblica non può non tradursi in un pericoloso attentato alla predetta unità.

Non è sfuggito certamente a costoro che, con una scolarizzazione che indirizza di fatto l'insegnamento dell'educazione linguistica verso il codice della lingua ufficiale, ignorando e isolando, quando non condannando e combattendo, ogni espressione linguistica locale, per quanto viva e ricca di *humus* e di tradizioni culturali, si è accentuato, soprattutto negli ultimi

anni, il declino delle lingue regionali e locali, contrassegnato inequivocabilmente dal progressivo restringersi del numero dei parlanti.

Non è tuttavia da ricercarsi solo nell'ordinamento scolastico l'origine di tale fenomeno, positivo per coloro cui accennavamo poc'anzi, ma per noi distruttivo di immensi valori culturali e livellante al punto minimo della coscienza linguistica; e non sono neppure da colpevolizzare più di quanto vi abbiano agito i cosiddetti *mass media*, la cui influenza resta comunque pesante, anche per aver soppiantato il peculiare linguaggio interno delle comunità, dalla famiglia al casale, dal mercato alla fabbrica, con un gergo subdolo e accattivante, rozzo ed impreciso, quando non volgare fin oltre i limiti dell'immaginabile.

La verità è che il risultato dipende dalla scuola e dai *mass media* forse in misura più evidente di altre forme di coercizione del linguaggio, ma è tutto il sistema politico, giuridico, amministrativo, culturale ed economico, instaurato con l'unità d'Italia e poi allargatosi e radicatosi nel tessuto sociale, che va chiamato in causa e per intanto, fatto oggetto di correzioni legislative destinate ad arrestare la distruzione culturale in travolgente svolgimento ed imprimere un netto e provvidenziale cambiamento di rotta al cammino linguistico del nostro paese.

In tal senso, contrari alle proposte di legge finora presentate in materia di tutela delle minoranze linguistiche ci troviamo anche noi; e per motivi opposti a quelli degli italo-foni oltranzisti: e cioè perché detta tutela si indirizza ad una parte minima dei cittadini italiani, sperequati fra parlanti lingue degne di tutela e parlanti dialetti o comunque idiomi di valore culturale così irrilevante da non poter essere presi in considerazione in un elenco di lingue, queste soltanto, da salvare e da promuovere. E vorremmo pure toglierci il sospetto che i cittadini in questa accezione di serie A abbiano avvalorato le loro pretese, o quelle che gli attribuiscono i loro veri o pretesi rappresentanti, facendo appello a politici non più legittimati, ma certo più svegli, di altri, o richiamandosi a presupposte superiorità culturali che una coscienza libera e democratica non può che rifiutare senza tentennamenti.

È perciò che noi proponiamo, non già la tutela di poche espressioni linguistiche locali, verso le quali non ci pare in alcun modo giustificata una politica di privilegio, ma la tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, uniformandoci in tal modo alle esigenze superiori della cultura e della dignità dei cittadini, nessuno escluso, ed inoltre all'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al Parlamento europeo e nel 1984 al Consiglio d'Europa. Questo in particolare è indirizzato ad approvare in termini presumibilmente brevi una « Carta europea delle lingue regionali e minoritarie », dove

i diritti di tali lingue, con riferimento esplicito all'insegnamento, ai media ed alle attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione ed alla partecipazione alla vita pubblica, saranno sanciti sia in funzione del loro insostituibile valore culturale che dei diritti fondamentali dell'uomo.

Dunque, qualora questa proposta di legge fosse approvata in termini non lunghi, essa potrebbe essere la degna risposta alle istanze in materia degli organismi europei, quando non addirittura, nella più favorevole ed augurabile delle ipotesi, anticiparle.

Ma, prima di passare ad una breve illustrazione dei singoli articoli, teniamo a ribadire ancora una volta che la presente proposta di legge mira essenzialmente a porre rimedio, per quanto ancora lo consentiranno ai danni provocati da 125 anni di politica unitaria — e, a tal proposito, le possibilità dipenderanno dalla prontezza e dall'adeguatezza della legislazione —, ai torti subiti dal patrimonio linguistico del nostro paese nelle sue espressioni regionali e locali; e ciò senza accordare privilegi particolari ad alcun gruppo linguistico, che si tradurrebbe fatalmente in un'ingiusta sperequazione ai danni dei rimanenti. Fanno eccezione a questa regola le provvidenze già accordate in materia linguistica al francese in Valle d'Aosta, al tedesco in provincia di Bolzano ed inoltre al ladino-dolomitico ed allo sloveno nelle province di competenza.

L'articolo 1 della proposta di legge chiarisce il carattere globale della tutela del patrimonio linguistico della Repubblica. In ogni regione essa assumerà quelle forme e quelle accentuazioni proprie dei distinti caratteri culturali locali.

L'articolo 2 rappresenta l'impegno in campo scolastico, cui potrà porre ostacolo, specie agli inizi, l'insufficienza numerica di personale preparato ai nuovi compiti; si potrà rimediare, almeno parzialmente, mediante il ricorso ad esperti extra-scolastici.

L'articolo 3 è ritenuto di importanza fondamentale per lo studio di lingue, di

letterature e di tradizioni culturali, tenute finora in pochissimo conto. Dalla sua applicazione si attende un contributo di sensibile rilievo per l'arricchimento della cultura, anche in proiezione europea.

L'articolo 4 sancisce un'esigenza di grande rilevanza pratica per l'applicazione della legge.

L'articolo 5 nasce dalla necessità di istituzioni permanenti per la salvaguardia di valori e di testimonianze attinenti alle materie della legge. Esse dovranno tuttavia avere carattere, oltre che di studio, di promozione.

L'articolo 6 avvia l'attuazione di un più corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

L'articolo 7 mira a dare pubblicamente forma scritta ai toponimi già in uso

nel linguaggio locale e ad usargli il rispetto dovuto anche nel campo della segnaletica.

L'articolo 8 mira ad una puntuale umanizzazione delle trasmissioni radiotelevisive, sottraendole a quel carattere di estraneità e di distacco dalla gente, conseguentemente al monolinguismo finora praticato salvo rarissime eccezioni.

L'articolo 9 è anche un esplicito invito al Governo a delegare alle regioni quelle materie che esso non potrebbe disciplinare con la dovuta aderenza alle realtà locali e nei termini temporali previsti dalla legge.

L'articolo 10 rappresenta l'assolvimento di un dovere verso le comunità zingare, portatrici di particolari valori umani e culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La tutela garantita dalla presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Le norme della presente legge si applicano pure, qualora più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici prevista da leggi vigenti.

ART. 2.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è garantito l'uso della lingua e l'insegnamento della lingua e della letteratura regionale, anche nelle espressioni che può assumere localmente, ed ogni forma di cultura popolare locale. È facilitato l'accesso all'insegnamento degli esperti delle materie oggetto della legge.

ART. 3.

1. È istituita nelle università delle regioni di competenza la cattedra di lingua e letteratura regionale, alla quale possono concorrere gli esperti della lingua e della letteratura in questione.

ART. 4.

1. Con il concorso del Governo e delle regioni sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 5.

1. Con il concorso del Governo e delle regioni, sorgono istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura di ogni regione e musei della civiltà popolare regionale.

ART. 6.

1. Nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione vige il principio del rispetto delle consuetudini linguistiche personali e di gruppo. Gli atti della pubblica amministrazione, a richiesta degli enti locali, possono essere redatti in versione bilingue.

ART. 7.

1. Nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e nelle insegne degli uffici pubblici si fa uso anche della lingua locale, previa delibera del consiglio comunale di competenza.

ART. 8.

1. L'ente radiofonico e televisivo statale è impegnato all'illustrazione delle realtà regionali e locali. Tale impegno può pure essere posto a carico delle emittenti private.

2. Nelle trasmissioni regionali l'uso della lingua regionale e locale deve assumere carattere abituale, restando salvaguardate le esigenze dell'italiano come lingua veicolare di informazione.

ART. 9.

1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, le norme di attuazione della presente legge, delegando anche alle regioni, ove si ritenga opportuno ai fini di una più rapida applicazione, gli interventi necessari nelle materie oggetto della presente legge. Tale termine può essere prorogato ad un anno per le materie di particolare complessità.

ART. 10.

1. Le norme della presente legge si applicano anche alle comunità zingare.